

REGOLAMENTO (UE) 2018/678 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2018****che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ⁽³⁾, ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono assegnate note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco dai rimandi alle note da 1 a 4.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha completato la valutazione delle sostanze incluse nell'elenco dell'Unione con i seguenti numeri FL: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 e 16.111. Nel 2012 tali sostanze figuravano nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Ora sono state valutate dall'Autorità nelle seguenti valutazioni di gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.72 rev.1 ⁽⁴⁾ (sostanza con n. FL 09.931), valutazione FGE.21 rev.4 ⁽⁵⁾ (sostanze con n. FL 15.057 e 15.079), valutazione FGE.76 rev.1 ⁽⁶⁾ (sostanze con n. FL 15.004, 15.109 e 15.113), valutazioni FGE.94 ⁽⁷⁾ e FGE.94 rev.2 ⁽⁸⁾ (sostanza con n. FL 16.090), valutazioni FGE.94 rev.1 ⁽⁹⁾ e FGE94 rev.2 ⁽¹⁰⁾ (sostanza con n. FL 16.111) e valutazione FGE.67 rev.2 ⁽¹¹⁾ (sostanza con n. FL 13.058). L'Autorità ha concluso che tali sostanze aromatizzanti, ai livelli di assunzione alimentare stimati, non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.
- (5) Pertanto tali sostanze aromatizzanti dovrebbero figurare nell'elenco come sostanze valutate e i rimandi alle note da 1 a 4 dovrebbero essere soppressi dalle voci in questione.
- (6) Nell'elenco dell'Unione sono inoltre stati rilevati due errori concernenti il nome della sostanza con il n. FL 12.054 e i numeri di identificazione della sostanza con il n. FL 17.038. È opportuno rettificare tali errori.
- (7) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe essere modificato e rettificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GUL 267 del 2.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2013;11(10):3392

⁽⁵⁾ EFSA Journal (2013); 11(11):3451.

⁽⁶⁾ EFSA Journal (2013); 11(11):3455.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2010; 8(5):1338

⁽⁸⁾ EFSA Journal (2014); 12(4):3622.

⁽⁹⁾ EFSA Journal (2012); 10(6):2747.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal (2014); 12(4):3622.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2015; 13(5):4115

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

La sezione 2 dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificata:

1) la voce relativa al n. FL 09.931 è sostituita dalla seguente:

«09.931	acetato di 2,6-dimetil-2,5,7-ottatrien-1-olo	999999-91-4	1226					EFSA»;
---------	--	-------------	------	--	--	--	--	--------

2) la voce relativa al n. FL 12.054 è sostituita dalla seguente:

«12.054	2-etiltiofenolo	4500-58-7	529	11666				JECFA»;
---------	-----------------	-----------	-----	-------	--	--	--	---------

3) la voce relativa al n. FL 13.058 è sostituita dalla seguente:

«13.058	3-(5-metil-2-furil)butanale	31704-80-0	1500	10355				EFSA»;
---------	-----------------------------	------------	------	-------	--	--	--	--------

4) la voce relativa al n. FL 15.004 è sostituita dalla seguente:

«15.004	5-metil-2-tiofencarbaldeide	13679-70-4	1050	2203				EFSA»;
---------	-----------------------------	------------	------	------	--	--	--	--------

5) la voce relativa al n. FL 15.057 è sostituita dalla seguente:

«15.057	4,6-dimetil-2-(1-metiletil)diidro-1,3,5-ditiazina	104691-40-9			Almeno il 44 % di isopropil-4,6-dimetile e il 27 % di 4-isopropil-2,6-dimetile. Componenti secondari: almeno il 24 % di 2,4,6-trimetildiidro-1,3,5-ditiazina; 6-metil-2,4-diisopropil-1,3,5-ditiazina; 4-metil-2,6-diisopropil-1,3,5-ditiazina; 2,4,6-triisopropil-diidro-1,3,5-ditiazina.			EFSA»;
---------	---	-------------	--	--	--	--	--	--------

6) la voce relativa al n. FL 15.079 è sostituita dalla seguente:

«15.079	2-isobutildiidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazina	101517-87-7			Almeno il 64 % di 2-isobutil-4,6-dimetile e il 18 % di 4-isobutil-2,6-dimetile. Componenti secondari: almeno il 13 % di 2,4,6-trimetil-1,3,5-ditiazina; 2,4-diisobutil-6-metil-1,3,5-ditiazina; 2,6-dimetil-4-butildiidro-1,3,5-ditiazina; succedaneo di 1,3,5-tiadiiazina.			EFSA»;
---------	--	-------------	--	--	---	--	--	--------

7) la voce relativa al n. FL 15.109 è sostituita dalla seguente:

«15.109	2,4,6-trimetildiidro-1,3,5(4H)-ditiagina	638-17-5	1049	11649				EFSA»;
---------	--	----------	------	-------	--	--	--	--------

8) la voce relativa al n. FL 15.113 è sostituita dalla seguente:

«15.113	5,6-diidro-2,4,6-tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiagina	74595-94-1	1048					EFSA»;
---------	--	------------	------	--	--	--	--	--------

9) la voce relativa al n. FL 16.090 è sostituita dalla seguente:

«16.090	3-(3,4-dimetossifenil)-N-[2-(3,4-dimetossifenil)-etil]-acrilamide	69444-90-2	1777					EFSA»;
---------	---	------------	------	--	--	--	--	--------

10) la voce relativa al n. FL 16.111 è sostituita dalla seguente:

«16.111	glicina, N-[[[(1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)cicloesil]carbonil]-, etil estere	68489-14-5	1776					EFSA»;
---------	---	------------	------	--	--	--	--	--------

11) la voce relativa al n. FL 17.038 è sostituita dalla seguente:

«17.038	gamma-glutamyl-valil-glicina	38837-70-6	2123		5-osso-L-prolil-L-valil-glicina (acido policarbossilico-valil-glicina) e L-alfa-glutamyl-L-valil-glicina inferiori a 0,7 %, L-gamma-glutamyl-L-valil-L-valil-glicina inferiore a 2,0 %, toluene non rilevabile (limite di rilevabilità 10 mg/kg)	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 50 mg/kg, categorie 2 e 5: non oltre 60 mg/kg, categoria 6.3, cereali per prima colazione: non oltre 160 mg/kg, categoria 7,2: non oltre 60 mg/kg, categoria 8: non oltre 45 mg/kg, categoria 12: non oltre 160 mg/kg,		EFSA».
---------	------------------------------	------------	------	--	--	---	--	--------

						categoria 14,1: non oltre 15 mg/kg, categoria 15: non oltre 160 mg/kg,		
--	--	--	--	--	--	---	--	--